



- VISTA** la nota p.e.c. prot. **30806 del 18/05/2021**, con la quale la PROVINCIA di PADOVA – Settore Area Tecnica- Servizio Viabilità, ha trasmesso il provvedimento di **autorizzazione** prot. **30806** relativo allo svolgimento nella giornata di **sabato 22 maggio 2021** della Competizione Sportiva Ciclistica denominata **“104 Giro d’Italia 2021 14° tappa Cittadella - Monte Zoncolan”**, con **partenza alle ore 11:41 Galliera Veneta (PD)** ed **arrivo previsto alle ore 17.34 in località Monte Zoncolan nel Comune di Sutrio** e della manifestazione ciclistica, non competitiva, collaterale al **“104° Giro d’Italia - 14° tappa” denominata “3° GIRO E - BIKE”, TAPPA: Maniago – MONTE ZONCOLAN** che interesseranno la viabilità in ambito provinciale di Udine i Comuni di: Socchieve, Ampezzo, Enemonzo, Villa Santina, Tolmezzo, Zuglio, Arta Terme, Paluzza, Sutrio e Cercivento, come da percorso di gara allegato alla autorizzazione nr. prot. **30806**;
- RILEVATO** che a seguito della ricezione della richiesta di pareri con nota p.e.c. 28295 del 19/04/2021, non sono stati rappresentati motivi ostativi a questa Prefettura- UTG da parte degli Uffici/Comandi ;
- VISTE** le risultanze del comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica svoltosi presso la Prefettura U.t.G. di Udine in data 13/05/2021;
- VISTO** Con nota pec prot. 20151 del 04/05/2021 Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Ufficio Competizioni su Strada e Ordinanze Ambito Territoriale di Udine, ha rilasciato il nulla osta al transito sulla viabilità ricadente nell’Ambito territoriale di Udine;
- VISTA** l’istanza integrativa del 13.04.2020, con cui l’Amministratore delegato di RCS Sport Spa, sig. Paolo Bellino, comunica lo svolgimento della manifestazione ciclistica, non competitiva, collaterale al “104° Giro d’Italia - 14° tappa” denominata “3° GIRO E - BIKE”, TAPPA: Maniago – MONTE ZONCOLAN, in programma per il 22 MAGGIO 2021, con partenza alle ore 11.25 da Piazza Italia in Maniago (PN), con sospensione della circolazione **2 ore e 30 minuti prima del passaggio dei professionisti in gara** (calcolato sulla media più veloce) fino all’arrivo previsto in località Monte Zoncolan (SP 123), in Comune di Sutrio (UD) secondo le varie modalità orarie: 26 km/h arrivo alle ore 15.03 – 24 km/h arrivo alle ore 15.22 – 22 km/h arrivo alle ore 15.42;
- RITENUTO** di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n.285, come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 15.1.2002 n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;
- VISTI** gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare nella giornata di sabato 22 maggio 2021, lungo tutto il percorso della competizione sopra indicata ricadente nell’ambito territoriale della provincia di Udine, a partire da 2 ore e 30 minuti prima del transito dei ciclisti professionisti in gara alla media più veloce indicata nella crono tabella richiamata nell’autorizzazione della PROVINCIA di PADOVA – Settore Area Tecnica- Servizio Viabilità autorizzazione prot. 30806 del 18/05/2021, di che costituisce parte integrante del presente provvedimento, richiamando al riguardo l’osservanza delle prescrizioni imposte, fino al transito del veicolo munito di cartello “fine gara ciclistica” posto in coda alla manifestazione.

I Sindaci dei Comuni di Socchieve, Ampezzo, Enemonzo, Villa Santina, Tolmezzo, Zuglio, Arta Terme, Paluzza, Sutrio e Cercivento adotteranno, se non già provveduto, analogo provvedimento di sospensione di circolazione lungo la viabilità di propria esclusiva competenza ai fini di garantire il rispetto delle disposizioni dell’art. 9, comma 7-bis, del D.Lgs 285/1992; In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in gara a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara” di cui all’art. 360 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 30/04/1992 nr. 285 sopra richiamato.



Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- il veicolo con il cartello mobile "inizio gara" non transiti con troppo anticipo rispetto al primo concorrente ovvero il veicolo di chiusura recante il cartello mobile "fine gara" non si attardi troppo rispetto all'ultimo gruppo di concorrenti ancora in gara rispettando i tempi di chiusura della circolazione stradale stabiliti;
 - e' vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia dei tratti sottoposti al movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nei tratti soggetti alla limitazione sopraindicata);
 - e' fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso di gara (ovvero sulle corsie o nei tratti gravati dalla limitazione sopraindicata); è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella riservata al transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.
- e' vietato sia ai conducenti dei veicoli sia ai pedoni l'attraversamento del percorso di gara.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, nonché **all'osservanza delle disposizioni vigenti per il rischio del contagio da COVID – 19.**

Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;

i concorrenti ed i veicoli dell'organizzazione dovranno essere scortati, secondo prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30/04/1992 n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29, come modificato dal Provvedimento Dirigenziale del 27/02/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno;

l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali ubicate sul tracciato della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;

i Sindaci dei comuni coinvolti nella gara e gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada coperti dalla manifestazione, per quanto di rispettiva competenza, come sarà specificatamente disposto dalla Questura di Udine con apposita ordinanza.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Udine data protocollo
(generato dal sistema)
Fascicolo 1038/2021

Il Prefetto
(Marchesiello)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del C.A.D. emanato con
Decreto legislativo 82/2005 e successive modificazioni.
Il presente documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questa Prefettura UTG



Prefettura U.t.G. di Udine
Area 2°

La presente ordinanza, viene trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata ai seguenti indirizzi per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

Alla Questura di Udine

gab.quest.ud@pecps.poliziadistato.it

Alla Prefettura UtG di Pordenone

Al Comando Provinciale Carabinieri di Udine

tud26960@pec.carabinieri.it

Alla Sezione Polizia Stradale di Udine

sezpolda.ud@pecps.poliziadistato.it

A Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

fvgstrade@certregione.fvg.it

Alla SAF Udine

saf@legalmail.it

Ai Comuni di Socchieve, Ampezzo, Enemonzo, Villa
Santina, Tolmezzo, Zuglio, Arta Terme, Paluzza, Sutrio e
Cervineto

Alla RCS Sport S.p.A.

ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it

Alla SORES FVG

egas.protgen@certsanita.fvg.it

Al Comitato di Tappa

enzo.cainero@odcecud.legalmail.it



T/I

Prefettura U.t.G. di Udine

Via Piave 16

33100 Udine - Tel 0432 594424

Posta Elettronica Certificata protocollo.prefud@pec.interno.it